



**Offerta al pubblico di**

# **bpmvita orizzonte 19**

*(Tariffa 25K2)*

**prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked**

**Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative) della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-Contrahente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.**

**Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-Contrahente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.**

**Data di deposito in Consob della Copertina: 15/02/2013**

**Data di validità della Copertina: 18/02/2013**

**La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.**

### SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contrante prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

#### INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

IMPRESA DI ASSICURAZIONE	<p>Bipiemme Vita S.p.A. (la "<b>Compagnia</b>" o l'"<b>Impresa</b>") è una Impresa di Assicurazione italiana appartenente al Gruppo Covéa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM (il "<b>Gruppo Covéa</b>").</p>	CONTRATTO	<p>Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked denominato:</p> <p style="text-align: center;"><b>bpmvita orizzonte 19.</b></p>
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	<p>Il prodotto finanziario-assicurativo qui descritto, che è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate al presente Prospetto di Offerta, prevede, in via esclusiva, l'investimento in quote di un fondo interno assicurativo (il "<b>Fondo Interno</b>") denominato: <b>bpmvita orizzonte 19</b>.</p> <p>Al momento di redazione del presente Prospetto di Offerta il Fondo Interno è gestito direttamente dalla Compagnia.</p> <p>La politica di gestione del Fondo Interno risulta coerente con gli obiettivi di seguito descritti.</p> <p>Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla parte della Scheda Sintetica, <i>Informazioni Specifiche, Sezione - Politica di Investimento</i>.</p> <p>Il Fondo Interno è adatto ad Investitori-Contranti che, ragionevolmente, ritengano di non necessitare delle somme investite, almeno fino al 20 dicembre 2019.</p>		

<p>PROPOSTE D'INVESTIMENTO FINANZIARIO</p>	<p>Il contratto richiede il versamento di un premio unico anticipato (il "<b>Premio</b>") di almeno € 5.000,00 (cinquemila/00) liberamente incrementabile. Non è consentito effettuare versamenti aggiuntivi in corso di contratto,</p> <p><b>L'Investitore-Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, deve valutare con particolare attenzione l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata che di entità del Premio.</b></p> <p>Il Premio, al netto dei costi, costituisce il capitale effettivamente investito (il <b>Capitale Investito</b>) in quote del Fondo Interno.</p> <p>La proposta di investimento finanziario è unica e le sue principali caratteristiche sono illustrate nella parte della Scheda sintetica "<i>Informazioni specifiche</i>".</p> <p>La Compagnia si riserva, in futuro, la facoltà di istituire nuove proposte di investimento dandone comunicazione agli Investitori-Contraenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p>FINALITÀ</p>	<p>bpmvita orizzonte 19 è un prodotto finanziario-assicurativo che intende soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze d'investimento del risparmio e di incremento del Capitale Investito su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale.</p> <p>In particolare, bpmvita orizzonte 19 persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi in funzione dei rischi connessi con l'investimento:</p> <p><b>1)</b> un obiettivo di protezione (l'"<b>Obiettivo di Protezione</b>"), che <b>mira a</b> restituire, a scadenza, in assenza di riscatti, un importo che sia pari al 95% (novantacinque per cento/00) del Premio versato;</p> <p><b>2)</b> un obiettivo di rendimento (l'"<b>Obiettivo di Performance</b>"), che <b>mira a</b> corrispondere:</p> <p>(a) al 25/03/2015 (la "<b>Data di Pagamento Cedola</b>"), all'Investitore-Contraente, un importo (la "<b>Cedola</b>") pari al massimo al 5,00% (cinque per cento) del Premio versato.</p> <p>In caso di riscatti parziali effettuati prima della Data di Pagamento Cedola, l'ammontare della Cedola sarà riparametrato nella misura prevista dalle Condizioni di Assicurazione;</p> <p>(b) alla scadenza del contratto un importo variabile.</p>

	<p>Oltre all'investimento finanziario effettuato sulla base delle aspettative di rendimento e della propensione al rischio dell'Investitore-Contrahente, il prodotto qui descritto, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto, offre una maggiorazione delle somme realizzate dall'investimento finanziario stesso.</p> <p><b>Sebbene il Fondo Interno miri a proteggere le somme conferite dagli Investitori-Contrahenti attraverso un meccanismo dinamico di allocazione degli attivi, non vi è alcuna garanzia che ciò si tradurrà nella conservazione di dette somme, in relazione ai rischi connessi agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.</b></p> <p><b><u>Pertanto gli Investitori-Contrahenti potrebbero incorrere in perdite, parziali o totali delle somme investite.</u></b></p> <p><b>I potenziali Investitori-Contrahenti devono quindi prendere in considerazione attentamente quanto illustrato nel Prospetto di Offerta nel valutare il merito e l'adeguatezza dell'investimento in quote di <i>bpmvita orizzonte 19</i>.</b></p> <p><b>È opportuno che gli Investitori-Contrahenti analizzino tutti i potenziali conflitti di interessi, i rischi e comunque tutti quegli elementi che ritenessero potenzialmente negativi, con i propri consulenti finanziari e legali.</b></p>
OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.
DURATA	<p>La durata di bpmvita orizzonte 19 è fissa e pari a sei anni otto mesi e venticinque giorni e, più precisamente, il contratto è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 25/03/2013 (la "<b>Data di Decorrenza</b>") e le ore ventiquattro del 20/12/2019 (la "<b>Data di Scadenza</b>"), entrambe indicate in Proposta/Polizza, fatta salva la sua anticipata risoluzione nelle ipotesi previste dalle Condizioni di Assicurazione.</p>

## LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

CASO MORTE	<p>Alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, sarà corrisposta agli aventi diritto, oltre al controvalore delle quote a tale data anche una somma pari al prodotto tra detto controvalore e il "Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato" di seguito illustrato.</p> <p>Il "Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato" viene definito in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decesso nella misura indicata nella tabella seguente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso</th> <th style="text-align: center;">Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">18 anni <math>\leq</math> x &lt; 64 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">64 anni e sei mesi <math>\leq</math> x &lt; 74 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">74 anni e sei mesi <math>\leq</math> x &lt; 79 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">79 anni e sei mesi <math>\leq</math> x &lt; 89 anni e sei mesi</td> <td style="text-align: center;">0,25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La somma liquidabile per questa ipotesi verrà corrisposta alla Data di Scadenza, previa ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione delle prestazioni effettuata dagli aventi diritto.</p> <p>Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato fosse causato da una degli eventi di cui all'articolo 18 – "Limitazioni ed esclusioni", delle Condizioni di Assicurazione la prestazione liquidabile sarà limitata al solo controvalore delle quote.</p> <p>In linea generale per controvalore delle quote (il "<b>Controvalore delle Quote</b>" o il "<b>Controvalore</b>") si intende il prodotto tra il numero di quote assicurate oggetto di calcolo e il valore unitario della quota del Fondo Interno (il "<b>Valore della Quota</b>") in vigore alla data di calcolo.</p>	Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso	Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	18 anni $\leq$ x < 64 anni e sei mesi	1,00%	64 anni e sei mesi $\leq$ x < 74 anni e sei mesi	0,75%	74 anni e sei mesi $\leq$ x < 79 anni e sei mesi	0,50%	79 anni e sei mesi $\leq$ x < 89 anni e sei mesi	0,25%
Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso	Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato										
18 anni $\leq$ x < 64 anni e sei mesi	1,00%										
64 anni e sei mesi $\leq$ x < 74 anni e sei mesi	0,75%										
74 anni e sei mesi $\leq$ x < 79 anni e sei mesi	0,50%										
79 anni e sei mesi $\leq$ x < 89 anni e sei mesi	0,25%										
ALTRI EVENTI ASSICURATI	Il contratto non prevede altri eventi assicurati.										
ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI	Non previste.										

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

<p>INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ IN SOTTOSCRIZIONE</p>	<p>Il contratto si considera concluso nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dall'Investitore-Contraente.</p> <p>Il pagamento del Premio deve essere effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dall'Investitore-Contraente presso una delle banche del Gruppo Bipiemme che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..</p> <p>L'addebito del Premio è previsto alla Data di Decorrenza con valuta alla medesima data</p> <p><b>Per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>
<p>SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI</p>	<p>Non previsti</p>
<p>RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)</p>	<p>In caso di vita dell'Assicurato alla Data di Scadenza, verrà liquidata agli aventi diritto, una somma pari al prodotto tra il numero di quote assicurate al 20/12/2019 ed il Valore della Quota determinato a tale data.</p> <p>Inoltre, in relazione all'andamento degli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe, al 25/03/2015 bpmvita orizzonte 19 <b>mira a</b> corrispondere all'Investitore-Contraente, o in caso di suo decesso in corso di contratto agli aventi diritto per questa ipotesi, una Cedola pari, al massimo, al 5,00% (cinque per cento) del Premio corrisposto al perfezionamento del contratto.</p> <p>Nulla è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato riscattato totalmente prima di detta ricorrenza.</p> <p>Qualora fossero stati effettuati riscatti parziali prima della Data di Pagamento Cedola, l'ammontare della Cedola verrà calcolato riparametrando l'investimento iniziale in funzione del numero di quote residue con le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.</p> <p>Si rimanda agli articoli 2 – "Oggetto e Prestazioni del contratto", 10 – "Giorno di riferimento del Fondo Interno" e 12 – "Pagamenti da parte della Compagnia" delle Condizioni di</p>

Assicurazione per gli aspetti di dettaglio circa la quantificazione, la tempistica e le modalità della liquidazione delle prestazioni del contratto.

**La Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento, né di liquidazione della Cedola o di rimborso di una somma alla scadenza del contratto, né di maturazione di un valore di riscatto o di recesso in corso di contratto.**

**Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, il raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione e dell'Obiettivo di Performance è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrante ottenga, complessivamente, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.**

L'Investitore-Contrante, dal 25 settembre 2014, essendo in vita l'Assicurato, ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

Il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il numero di quote da riscattare e il Valore della Quota determinato il primo giorno di riferimento utile (il "**Primo Giorno di Riferimento Utile**") successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto; l'ammontare così calcolato verrà ridotto, in funzione della data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, nella misura (% di penalizzazione) indicata nella tabella seguente:

RIMBORSO DEL  
CAPITALE PRIMA  
DELLA SCADENZA

<b>Penalità per riscatto</b>	
<i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i>	<i>% di penalizzazione</i>
tra il 25/09/2014 e il 25/03/2016 compreso	1,50%
tra il 26/03/2016 e il 25/03/2017 compreso	1,00%
tra il 26/03/2017 e il 19/12/2019 compreso	0,50%

Il Primo Giorno di Riferimento Utile successivo alla data di ricezione della richiesta di riscatto si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 - "*Giorno di riferimento del Fondo Interno*" delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato nell'arco della durata contrattuale, agli aventi diritto alla prestazione per questa

	<p>ipotesi è concessa la facoltà di riscattare totalmente il contratto, a condizione che la richiesta di riscatto venga effettuata non prima del 25/09/2014.</p> <p>In tal caso l'ammontare liquidabile sarà pari al prodotto tra il numero di quote assicurate e il Valore della Quota determinato il Primo Giorno di Riferimento Utile successivo alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di riscatto, maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto Controvalore e il "<i>Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato</i>" illustrato in precedenza al punto "CASO MORTE"; l'importo così calcolato verrà poi ridotto, in funzione della data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia, nella misura (<i>% di penalizzazione</i>) indicata nella precedente tabella "<i>Penalità per riscatto</i>".</p> <p><b>L'Investitore-Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze negative che comporta l'interruzione del contratto. In caso di riscatto l'Investitore-Contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore all'investimento finanziario o addirittura di non maturare alcun valore di riscatto.</b></p> <p>Il contratto non prevede riduzione.</p> <p><b>Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto.</b></p>
REVOCA DELLA PROPOSTA	<p>L'Investitore-Contraente può revocare la Proposta/Polizza prima del perfezionamento del contratto inoltrando una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviando alla Compagnia una lettera raccomandata A.R. con l'indicazione di tale volontà, restituendo in ogni caso la copia della Proposta/Polizza di propria pertinenza.</p> <p>La Compagnia è tenuta al rimborso delle somme eventualmente già pagate dall'Investitore-Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è perfezionato.</p> <p>A tale proposito l'Investitore-Contraente deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del</p>



	<p>contratto alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure inviare una comunicazione in tal senso mediante lettera raccomandata A.R. alla Direzione Generale della Compagnia, allegando, in ogni caso, l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.</p> <p>Il recesso ha l'effetto di liberare Bipiemme Vita S.p.A. e l'Investitore-Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.</p> <p>Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici al contratto, la Compagnia rimborserà all'Investitore-Contraente il Controvalore delle Quote a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento.</p> <p>In questa ipotesi il disinvestimento e la valorizzazione delle quote assicurate viene effettuata il Primo Giorno di Riferimento Utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.</p> <p>Il Primo Giorno di Riferimento Utile successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 – "<i>Giorno di riferimento del Fondo Interno</i>" delle Condizioni di Assicurazione.</p> <p><b>Anche in caso di recesso la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso minimo.</b></p> <p><b>Infatti, a causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, l'ammontare delle somme liquidabili in caso di recesso è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga, complessivamente, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.</b></p>
<p>ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</p>	<p>La Compagnia mette a disposizione sul sito internet <a href="http://www.bipiemmevita.it">www.bipiemmevita.it</a>, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d'offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione e il Regolamento del Fondo Interno.</p> <p>Si evidenzia che la Compagnia è tenuta a comunicare tempestivamente agli Investitori-Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d'offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.</p>

<p>LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO</p>	<p>In caso di mancata scelta delle parti al contratto si applica la legge italiana. In caso di scelta delle parti, in conformità al D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005, su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.</p>
<p>REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO</p>	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana in caso di mancata scelta delle parti. In caso di scelta delle parti, l'Impresa propone la lingua italiana.</p>
<p>RECLAMI</p>	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Bipiemme Vita S.p.A. – Gestione Reclami – Via del Lauro, 1 - 20121 Milano - Fax 02-85.96.44.40, e-mail: reclami@bpmvita.it.</p> <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, per questioni inerenti al contratto e alla CONSOB, per questioni attinenti alla trasparenza informativa, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p><b>Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta</b></p>

**Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrahente unitamente alle Condizioni di contratto prima della sottoscrizione.**

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali": **15/02/2013**

Data di validità della parte "Informazioni Generali": **18/02/2013**

## SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.

### INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

NOME	La proposta d'investimento finanziario qui descritta è un fondo interno alla Compagnia il (" <b>Fondo Interno</b> ") domiciliato presso la Compagnia stessa ed è denominato: <b>bpmvita orizzonte 19</b>
GESTORE	<p>La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede nell'interesse degli Investitori-Contraenti. La Compagnia, secondo la vigente normativa e nell'ottica di una più efficiente gestione, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali. In particolare si precisa che la Compagnia nell'attività di allocazione dei capitali si può avvalere di consulenti o di società di gestione specializzate e, a tal fine, potrebbe avvalersi anche di ANIMA SGR S.p.A., ANIMA Asset Management Limited e/o qualsiasi altra società facente parte del gruppo Asset Management Holding S.p.A, e/o società partecipate e/o appartenenti al Gruppo Bipiemme e/o a Covéa Société de Groupe d'Assurance Mutuelle SGAM.</p> <p>Anche in tale ipotesi, i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo Interno sono comunque predefiniti dalla Compagnia che esercita un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate rispetto alle istruzioni periodicamente impartite. La Compagnia ha, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità nei confronti degli Investitori-Contraenti per l'attività di gestione.</p>
ALTRE INFORMAZIONI	<p><i>Codice della proposta d'investimento finanziario: 59</i></p> <p><i>Valuta di denominazione: Euro.</i></p> <p><i>Data di istituzione/inizio dell'operatività: 25/03/2013</i></p> <p><i>Politica di distribuzione dei proventi del Fondo Interno: il Fondo Interno è a distribuzione di proventi limitatamente al secondo anno, successivamente è ad accumulazione.</i></p>

	<p><i>Modalità di versamento del premio:</i> all'atto della perfezionamento del contratto, a fronte delle prestazioni assicurate, è dovuto un premio unico (il "<b>Premio</b>") non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), liberamente incrementabile.</p> <p>Il Premio, al netto dei costi di seguito descritti, verrà definito come capitale investito (il "<b>Capitale Investito</b>").</p> <p><i>Finalità dell'investimento finanziario:</i> la proposta d'investimento finanziario ha come finalità quella di impiego del risparmio e incremento del Capitale Investito in un orizzonte temporale coincidente con la durata del contratto, coerentemente con gli obiettivi del prodotto finanziario-assicurativo.</p>
--	---

## STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

<p>TIPOLOGIA DI GESTIONE</p>	<p><b>Tipologia di gestione:</b> a obiettivo di rendimento/protetta</p> <p><b>Obiettivo della gestione:</b> La proposta d'investimento intende soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze d'investimento del risparmio e incremento del Capitale Investito nel Fondo Interno su un orizzonte temporale pari alla durata contrattuale Attraverso un meccanismo dinamico di allocazione degli attivi, la proposta d'investimento persegue, di norma e salvo quanto previsto successivamente circa l'aleatorietà degli stessi in funzione dei rischi connessi con l'investimento:</p> <p><b>1)</b> un obiettivo di protezione (l'"<b>Obiettivo di Protezione</b>"), che <u>mira a</u> restituire, a scadenza, in assenza di riscatti parziali effettuati in corso di contratto, un importo che sia pari al 95% (novantacinque per cento/00) del Premio versato al perfezionamento del contratto;</p> <p><b>2)</b> un obiettivo di rendimento (l'"<b>Obiettivo di Performance</b>"), che <u>mira a</u> corrispondere: (a) al 25/03/2015 (la "<b>Data di pagamento cedola</b>"), all'Investitore-Contrante, un importo (la "<b>Cedola</b>") pari, al massimo, al 5,00% (cinque per cento) del Premio versato al perfezionamento del contratto. In caso di riscatti parziali effettuati prima della Data di Pagamento Cedola, l'ammontare della Cedola sarà riparametrato nella misura prevista dalle Condizioni di Assicurazione;</p>
------------------------------	--

	<p>(b) alla scadenza del contratto un importo variabile.</p> <p>L'Obiettivo di Protezione è perseguito attraverso una gestione basata sull'allocazione dinamica degli investimenti del Fondo tra la componente investita in Titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana, OICR obbligazionari e monetari (la "<b>Componente Protetta</b>") e la componente investita in OICR azionari, obbligazionari e monetari (la "<b>Componente a Rischio</b>") in funzione dell'evoluzione del valore della quota del Fondo.</p> <p>La Componente Protetta sarà strumentale al raggiungimento dell'Obiettivo di Protezione del capitale alla Data di Scadenza.</p> <p>La gestione della Componente a Rischio sarà volta a incrementare il valore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari.</p> <p><b>La Compagnia non fornisce comunque alcuna garanzia di risultato e pertanto, i rischi finanziari connessi all'investimento sono a totale carico dell'Investitore-Contraente. Vi è quindi la possibilità che l'Investitore-Contraente ottenga nel complesso, un ammontare inferiore al Premio versato o addirittura non ottenga alcuna somma.</b></p>
<p>ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO</p>	<p>In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l'orizzonte temporale di investimento consigliato è pari alla durata del contratto ovvero sei anni otto mesi e venticinque giorni.</p> <p><b>Il Fondo Interno è adatto ad Investitori-Contraenti che, ragionevolmente, possono accantonare le somme investite fino al 20 dicembre 2019.</b></p>
<p>PROFILO DI RISCHIO</p>	<p><b>Grado di rischio:</b> Medio-Alto.</p> <p>Il grado di rischio dipende in larga misura dalla composizione del Fondo Interno e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore dei singoli strumenti finanziari nei quali il Fondo Interno investe il proprio patrimonio.</p>

Il grado di rischio medio-alto è il quarto livello di rischiosità in una scala di sei classi qualitative ordinate in modo crescente e così composta: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto-alto.

**Scenari probabilistici dell'investimento finanziario:**

Nella seguente tabella si riportano gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato basati sul confronto con i possibili esiti dell'investimento in un'attività finanziaria priva di rischio al termine del medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento (probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario medesimo (valori centrali).

<b>Scenari probabilistici dell'investimento finanziario</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Valori Centrali</b>
Il rendimento è <u>negativo</u>	28,60%	53,958%
Il rendimento è positivo ma <u>inferiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,002%	100,029%
Il rendimento è positivo e <u>in linea</u> con quello dell'attività finanziaria priva di rischio	71,349%	109,370%
Il rendimento è positivo e <u>superiore</u> a quello dell'attività finanziaria priva di rischio	0,049%	129,436%

**Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.**

POLITICA DI  
INVESTIMENTO

**Categoria:**

flessibile (Assogestioni).

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione:

Il Fondo Interno potrà investire principalmente nelle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

**a)** strumenti di debito a tasso fisso e/o variabile di tutti i tipi (compresi titoli di debito societari, obbligazioni zero-coupon, obbligazioni scontate, titoli di stato) con scadenza coerente con la sua data di scadenza, emessi da organismi

sovrani, enti sovranazionali, agenzie governative e/o emittenti societari, denominati in Euro e quotati o negoziati su qualsiasi mercato mondiale riconosciuto.

**b)** Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in diversi mercati geografici inclusi OICR azionari, obbligazionari e monetari armonizzati e non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE successivamente modificata dalla Direttiva 88/220/CEE o autorizzati ai sensi del D.lgs 58 del 24/02/1998;

**c)** strumenti monetari, tra cui liquidità, Buoni del Tesoro, certificati di deposito, titoli di debito a breve termine a tasso fisso e/o variabile (compresi titoli di debito societario, obbligazioni, obbligazioni zero coupon, titoli di stato) emessi da organismi sovrani, entità sovranazionali, agenzie governative e/o emittenti societari, denominati in Euro e quotati o negoziati in qualsiasi mercato mondiale riconosciuto.

Il Fondo Interno potrebbe anche investire fino al 100% del proprio patrimonio netto in depositi;

**d)** strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC), inclusi, a titolo non esaustivo, contratti pronti contro termine/accordi di riacquisto e/o swap e/o opzioni, principalmente denominati in Euro.

Durante la vigenza del contratto, il Fondo Interno potrebbe investire, compatibilmente con la politica d'investimento, l'intero patrimonio netto nelle seguenti attività:

- uno o più strumenti di debito o strumenti monetari, di cui ai precedenti punti a) e c);
- attività finanziarie riconducibili al Gruppo Bipiemme e/o al Gruppo Covea;
- depositi bancari in conto corrente.

L'utilizzo di strumenti derivati, negoziati su mercati organizzati e mercati OTC, è finalizzato alla riduzione dei rischi finanziari, ad una efficace gestione del portafoglio per il raggiungimento degli obiettivi di investimento.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo Interno sono principalmente denominati in Euro.

Si precisa che la gestione del Fondo Interno risulta coerente con gli obiettivi del Fondo Interno stesso.

Alla data di redazione del presente Prospetto il gestore intende investire il patrimonio netto del Fondo Interno:

- in OICR in via prevalente;
- in titoli di Stato Italiani (BTP) in maniera significativa:

	<p>– in strumenti derivati <i>Over the Counter</i> in via residuale.</p> <p>In base all’andamento dei mercati e ai meccanismi di gestione sopra descritti, nonché per ragioni operative, il Fondo Interno potrebbe essere interamente investito in strumenti monetari e/o obbligazionari e/o liquidità durante la fase iniziale successiva all’inizio della sua attività e/o in qualsiasi momento durante la durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare dei successivi andamenti positivi dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.</p> <p><b>Avvertenza: l’Obiettivo di Protezione e l’Obiettivo di Performance non costituiscono garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.</b></p>
GARANZIE	<p><b>L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell’investimento, né di liquidazione della Cedola o di rimborso di una somma alla scadenza del contratto, né di maturazione di un valore di riscatto o di recesso in corso di contratto.</b></p> <p><b>Infatti, a causa dei rischi connessi agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe, il raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione e dell’Obiettivo di Performance è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l’Investitore-Contraente ottenga, nel complesso, una somma inferiore a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.</b></p> <p><b>I potenziali Investitori-Contraenti devono quindi prendere in considerazione attentamente quanto illustrato nel Prospetto di Offerta nel valutare il merito e l’adeguatezza dell’investimento in quote di <i>bpmvita orizzonte 19</i>.</b></p> <p><b>A tale proposito gli Investitori-Contraenti devono analizzare tutti i potenziali conflitti di interessi, i rischi e comunque tutti quegli elementi che ritenessero potenzialmente negativi, con i propri consulenti finanziari e legali.</b></p>
<p><b>Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell’investimento finanziario.</b></p>	



**COSTI**

La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi (i "Costi") sull'investimento finanziario, riferita sia al momento della sottoscrizione, sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato.

Con riferimento al momento della sottoscrizione, il Premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici rappresenta il capitale nominale (il "Capitale Nominale"); quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il Capitale Investito.

La scomposizione è stata effettuata relativamente a un contratto avente un importo di Premio pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un Assicurato di età pari a 45 anni e due mesi.

## TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)
<b>VOCI DI COSTO</b>			
A	Costi di caricamento	3,50%	0,5193%
B	Commissioni di gestione		1,1917%
C	Costi delle garanzie e/o di immunizzazione	-	-
D	Altri costi contestuali al versamento	-	-
E	Altri costi successivi al versamento		1,50% *
F	Bonus, premi e riconoscimenti di quote	-	-
G	Costi delle coperture assicurative	0,019%	0,00282%
H	Spese di emissione	-	-
<b>COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO</b>			
I	Premio versato	100%	
$L=(I-(G+H))$	Capitale Nominale	99,981%	
$M= L-(A+C+D-F)$	Capitale Investito	96,481%	

\* Costi massimi applicabili in caso di riscatto anticipato del contratto. Per il dettaglio vedi la tabella "Penalità per Riscatto".

**Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione.**

**Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati**

	<p><b>si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.</b></p>										
DESCRIZIONE DEI COSTI	<p><b>(a) I COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SONO I SEGUENTI:</b></p> <p><b>Costi di caricamento</b> –Il Contratto prevede un costo di caricamento pari al 3,50% (tre virgola cinquanta per cento) del Premio versato.</p> <p><b>Costi delle coperture assicurative</b> - Il Contratto prevede un costo per la copertura della prestazione in caso di decesso pari a una percentuale del Premio versato al netto dei caricamenti. Il costo per la copertura caso morte è determinato in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza e varia da un minimo dello 0,006% ad un massimo dello 0,163% del Premio versato al netto dei caricamenti.</p> <p><b>Costi di rimborso del capitale prima della scadenza</b> - In caso di esercizio del riscatto sono previste le penalità illustrate nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="499 1014 1476 1305"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><b>Penalità per riscatto</b></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i></th> <th style="text-align: center;"><i>% di penalizzazione</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>tra il 25/09/2014 e il 25/03/2016 compreso</td> <td style="text-align: center;">1,50%</td> </tr> <tr> <td>tra il 26/03/2016 e il 25/03/2017 compreso</td> <td style="text-align: center;">1,00%</td> </tr> <tr> <td>tra il 26/03/2017 e il 19/12/2019 compreso</td> <td style="text-align: center;">0,50%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>(b) I COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE SONO I SEGUENTI:</b></p> <p><b>Commissioni di gestione del Fondo Interno</b> Al momento di redazione del presente Prospetto d'Offerta, il Fondo Interno prevede:</p> <p>- una <i>commissione di gestione annua</i> massima pari all'1,1917% (uno virgola millenovecentodiciassette per cento), del prodotto tra il numero di quote in circolazione e il Valore della Quota al 25/03/2013, pari a € 5,00 (cinque/00), quale remunerazione del gestore;</p> <p><b>(c) Altri costi:</b> Oltre agli oneri di gestione indicati al precedente punto (b), sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli eventuali costi connessi all'acquisizione e alla</li> </ul>	<b>Penalità per riscatto</b>		<i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i>	<i>% di penalizzazione</i>	tra il 25/09/2014 e il 25/03/2016 compreso	1,50%	tra il 26/03/2016 e il 25/03/2017 compreso	1,00%	tra il 26/03/2017 e il 19/12/2019 compreso	0,50%
<b>Penalità per riscatto</b>											
<i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i>	<i>% di penalizzazione</i>										
tra il 25/09/2014 e il 25/03/2016 compreso	1,50%										
tra il 26/03/2016 e il 25/03/2017 compreso	1,00%										
tra il 26/03/2017 e il 19/12/2019 compreso	0,50%										

	<p>dismissione delle attività del Fondo Interno (ad es. i costi di intermediazione inerenti la compravendita degli strumenti finanziari);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del Valore delle Quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;</li> <li>• le eventuali spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o dalle disposizioni di vigilanza;</li> <li>• le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno;</li> <li>• gli eventuali oneri fiscali di pertinenza;</li> <li>• per la parte di attivi investiti in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), il Fondo Interno sconta inoltre oneri indiretti ossia, le commissioni di gestione e le eventuali commissioni di incentivo propri di detti OICR. Tuttavia qualora le società promotrici dovessero riconoscere, a favore di Bipiemme Vita S.p.A., un rimborso, anche parziale, di dette commissioni di gestione e/o di incentivo, l'Impresa di Assicurazione non li tratterrà a proprio favore ma li attribuirà al patrimonio del Fondo Interno.</li> </ul>
<p><b>Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.</b></p>	

<b>DATI PERIODICI</b>	
RENDIMENTO STORICO	bpmvita orizzonte 19 è di nuova istituzione, pertanto non può essere riportato alcun dato riguardante il rendimento storico dello stesso.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)	bpmvita orizzonte 19 è di nuova istituzione e pertanto non è possibile evidenziare il Total Expense Ratio (TER).
RETROCESSIONI AI DISTRIBUTORI	bpmvita orizzonte 19 è di nuova istituzione e pertanto la quota-parte del totale dei costi dell'investimento finanziario che in media sarà retrocessa ai distributori è un dato stimato in base a quanto previsto dalle convenzioni di collocamento.

Tipologia del costo	Misura del costo	Quota parte retrocessa ai distributori
Caricamento	3,50%	71,40%
Spese di gestione	1,1917%	13,85%
Copertura caso morte	Variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza	0%

**Si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.**

## INFORMAZIONI ULTERIORI

### VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Tutte le valorizzazioni in corso di contratto, vengono effettuate in base al Valore della Quota del Fondo Interno disponibile in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento che coincide con la giornata di mercoledì.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all'articolo 10 – "*Giorno di riferimento del Fondo Interno*" delle Condizioni di Assicurazione.

Invece, alla Data di Scadenza, la valorizzazione dell'investimento sarà calcolato in base al Valore della Quota disponibile il 20/12/2019.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno sarà pubblicato giornalmente sul quotidiano *M.F.*.

**Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-Contrahente unitamente alle Condizioni di contratto prima della sottoscrizione.**

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche": 15/02/2013

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche": 18/02/2013

***bpmvita orizzonte 19 è offerto dal 18/02/2013 al 25/03/2013***

## **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

**L'Impresa di assicurazione Bipiemme Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.**

**Il Rappresentante legale  
Richard Leon Ellero**



# Condizioni di Assicurazione

## Tariffa 25K2

### Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

#### **Articolo 1 – Obblighi della Compagnia**

Gli obblighi di Bipiemme Vita S.p.A. (la "**Compagnia**"), risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta/Polizza e dalle appendici firmate dalla Compagnia stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

#### **Articolo 2 – Oggetto e Prestazioni del contratto**

Bpmvita orizzonte 19 (di seguito il "**contratto**") è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo *unit linked*.

Le prestazioni del contratto sono direttamente collegate al valore tempo per tempo delle quote del fondo interno assicurativo denominato *bpmvita orizzonte 19* (il "**Fondo Interno**"), il cui regolamento (il "**Regolamento**") è a disposizione degli Investitori-Contraenti.

In particolare, con il presente contratto, la Compagnia, si impegna a corrispondere agli aventi diritto le prestazioni di seguito dettagliate.

In caso di vita dell'Assicurato al 20/12/2019, scadenza del contratto (la "**Data di Scadenza**"), verrà corrisposto agli aventi diritto il controvalore delle quote assicurate (il "**Controvalore delle Quote**") o più semplicemente il "**Controvalore**") a tale data.

Il Controvalore delle Quote alla Data di Scadenza sarà pari al prodotto tra il numero di quote assicurate al 20/12/2019 ed il valore unitario della quota del Fondo Interno (il "**Valore della Quota**") determinato, con le modalità previste dal Regolamento, in base al valore del patrimonio del Fondo Interno alla Data di Scadenza stessa.

Il contratto mira altresì a corrispondere, un importo (la "**Cedola**") pari, al massimo, al 5% (cinque per cento) del premio corrisposto al perfezionamento del contratto.

Il pagamento della Cedola sarà effettuato all'Investitore-Contraente, o in caso di suo decesso agli aventi diritto per questa ipotesi, entro trenta giorni a far data dal 25/03/2015 (la "**Data di Pagamento Cedola**)

Nel caso in cui entro la Data di Pagamento Cedola fossero stati effettuati riscatti parziali delle prestazioni assicurate, l'ammontare della Cedola liquidabile sarà pari, al massimo, al 5,00% (cinque per cento) del premio inizialmente corrisposto riproporzionato (il "**Premio Residuo**") e determinato come segue.

Il Premio Residuo è pari al prodotto tra l'ammontare del premio inizialmente corrisposto e il rapporto tra il numero di quote assicurate al 25/03/2015 ed il numero di quote assicurate al 25/03/2013 ossia:

$$\text{Premio corrisposto} \times \frac{\text{Numero quote assicurate al 25/03/2015}}{\text{Numero quote assicurate al 25/03/2013}}$$

**Nulla è dovuto nel caso in cui il contratto sia stato riscattato totalmente prima della Data di Pagamento Cedola.**

Alla Data di Scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Bipiemme Vita S.p.A. corrisponderà, agli aventi diritto, il Controvalore delle Quote a tale data maggiorato di una somma pari al prodotto tra detto Controvalore e il "*Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato*", determinato in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso e di seguito illustrato. In questa ipotesi il Controvalore delle Quote sarà pari al prodotto tra il numero di quote assicurate alla Data di Scadenza ed il Valore della Quota del Fondo Interno determinato, con le modalità previste dal Regolamento, in base al valore del patrimonio del Fondo Interno alla Data di Scadenza stessa.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato fosse causato da uno degli eventi di cui al successivo articolo 18 - "*Limitazioni ed esclusioni*" delle presenti Condizioni di Assicurazione, la prestazione liquidabile sarà limitata al solo Controvalore delle Quote.

Il "*Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato*" viene definito in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso (la "**Data di Decesso**") ed è illustrato nella tabella seguente:

<i>Età dell'Assicurato (x) al momento del decesso</i>	<i>Coefficiente di maggiorazione per il calcolo della somma liquidabile per il decesso dell'Assicurato</i>
<b>18 anni ≤ x &lt; 64 anni e sei mesi</b>	<b>1,00%</b>
<b>64 anni e sei mesi ≤ x &lt; 74 anni e sei mesi</b>	<b>0,75%</b>
<b>74 anni e sei mesi ≤ x &lt; 79 anni e sei mesi</b>	<b>0,50%</b>
<b>79 anni e sei mesi ≤ x &lt; 89 anni e sei mesi</b>	<b>0,25%</b>

**In relazione a tutte le prestazioni del contratto, ivi incluse la Cedola, la Compagnia non offre alcuna garanzia finanziaria di corresponsione di un importo minimo o di un rendimento minimo.**

**A causa dei rischi finanziari connessi agli strumenti in cui il Fondo Interno investe, l'ammontare delle prestazioni del contratto è soggetto ad aleatorietà e, di conseguenza, vi è la possibilità che l'Investitore-Contrante ottenga, complessivamente, somme inferiori a quanto corrisposto o addirittura non ottenga alcuna somma.**

**Inoltre, vi è la possibilità che, in corso di Contratto la Cedola non venga corrisposta in relazione ai rischi connessi agli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno investe direttamente o indirettamente.**

### **Articolo 3 – Premio unico**

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, è dovuto un premio unico (il "**Premio**") pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00) liberamente incrementabile.

Il Premio al netto dei costi previsti dal contratto (i "**Costi**") e più precisamente:

- dei caricamenti ossia dei costi destinati a coprire gli oneri commerciali e amministrativi della Compagnia pari al 3,50% (tre virgola cinquanta per cento) del Premio versato;
- dei costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative calcolati sulla base del rischio assunto, variabili in funzione dell'età dell'Assicurato alla Data di Decorrenza e chiaramente indicati in Proposta/Polizza;

verrà di seguito definito come capitale investito (il "**Capitale Investito**").

### **Articolo 4 – Perfezionamento del contratto e durata**

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del Premio viene corrisposto dall'Investitore-Contraente.

Il contratto ha una durata fissa pari a sei anni otto mesi e venticinque giorni e, più precisamente, è in vigore nell'arco di tempo che intercorre tra le ore ventiquattro del 25/03/2013, data di decorrenza delle garanzie (la "**Data di Decorrenza**") e le ore ventiquattro del 20/12/2019, Data di Scadenza delle stesse.

L'addebito del Premio al perfezionamento è previsto alla Data di Decorrenza con valuta alla medesima data.

Il pagamento del Premio deve essere effettuato mediante addebito sul conto corrente intrattenuto dall'Investitore-Contraente presso una delle banche del Gruppo Bipiemme che distribuiscono i prodotti di Bipiemme Vita S.p.A..

Nel caso in cui l'Investitore-Contraente concludesse il proprio rapporto con gli Istituti di Credito distributori, ha comunque il diritto a proseguire il contratto.

### **Articolo 5 – Opzioni del contratto**

Il contratto non prevede la facoltà di esercitare opzioni alla scadenza.

### **Articolo 6 – Diritto di recesso dell'Investitore-Contraente**

L'Investitore-Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto stesso è perfezionato.

L'Investitore-Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente



Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Compagnia, allegando l'originale di Proposta/Polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e l'Investitore-Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore ventiquattro del giorno di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di recesso.

In tale caso, previa restituzione da parte dell'Investitore-Contraente dell'originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici, la Compagnia rimborserà il Controvalore delle Quote assicurate a cui verrà sommato l'importo effettivamente corrisposto a titolo di caricamento e quello pagato per la copertura del caso di decesso dell'Assicurato.

Il disinvestimento delle quote assicurate ed il calcolo del relativo Controvalore viene effettuato in base al Valore della Quota determinato il primo giorno di riferimento utile (il "**Primo Giorno di Riferimento Utile**") successivo alla data di ricezione della richiesta di recesso da parte della Compagnia.

Il Primo Giorno di Riferimento Utile si determina in base a quanto previsto all'articolo 10 – "*Giorno di riferimento del Fondo Interno*" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando l'Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di recesso richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario e/o del Beneficiario.

**Anche in caso di recesso la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso di un importo minimo.**

#### ***Articolo 7 – Rischio morte***

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato ad eccezione delle ipotesi previste all'articolo 18 – "*Limitazioni ed esclusioni*" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

#### ***Articolo 8 – Riscatto***

L'Investitore-Contraente, a decorrere dal 25/09/2014, ha il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto.

L'Investitore-Contraente che intende esercitare il diritto di riscatto deve inoltrare una richiesta scritta alla competente Agenzia della rete distributiva, oppure alla Direzione Generale della Compagnia, indicando gli elementi identificativi del contratto e, in caso di riscatto parziale, il numero di quote che intende riscattare.

Il valore di riscatto sarà pari al prodotto tra il numero di quote riscattate e il relativo Valore della Quota; l'ammontare così ottenuto verrà diminuito di una percentuale di

penalizzazione variabile in base alla data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia.

Le percentuali di cui sopra sono indicate nella tabella seguente:

<b>Penalità per riscatto</b>	
<b><i>Data di ricezione della richiesta di riscatto da parte della Compagnia</i></b>	<b><i>% di penalizzazione</i></b>
tra il 25/09/2014 e il 25/03/2016 compreso	1,50%
tra il 26/03/2016 e il 25/03/2017 compreso	1,00%
tra il 26/03/2017 e il 19/12/2019 compreso	0,50%

Il disinvestimento delle quote da riscattare ed il calcolo del relativo Controvalore viene effettuato in base al Valore della Quota determinato il Primo Giorno di Riferimento Utile successivo alla data di ricezione della relativa richiesta da parte della competente Agenzia della rete distributiva o della Compagnia.

Il Primo Giorno di Riferimento Utile si determina secondo quanto previsto all'articolo 10 - "*Giorno di riferimento del Fondo Interno*" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

In caso di riscatto totale il contratto si risolve e si estingue definitivamente.

**In caso di riscatto, la Compagnia non offre alcuna garanzia, né di rendimento minimo dell'investimento né di rimborso di alcun valore minimo.**

#### ***Articolo 9 – Fondo Interno***

Il contratto prevede, in via esclusiva, l'investimento in quote di un Fondo Interno denominato *bpmvita orizzonte 19* e disciplinato dal "*Regolamento del Fondo interno bpmvita orizzonte 19*" (il "**Regolamento**"). Di conseguenza l'ammontare di tutte le somme liquidabili previste dal contratto è determinato in funzione del numero di quote assicurate e dal Valore della Quota di detto Fondo Interno.

La politica di gestione del Fondo Interno è attiva e risulta coerente con gli obiettivi del contratto regolato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

In base all'andamento dei mercati ed ai propri meccanismi di gestione, nonché per ragioni operative, qualora il gestore degli investimenti (il "**Gestore**"), a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno nell'interesse dell'Investitore-Contrattante, il Fondo Interno potrebbe essere interamente investito in strumenti monetari e/o obbligazionari e/o liquidità in qualsiasi momento durante la durata contrattuale, anche fino a scadenza, non permettendo di beneficiare dei successivi andamenti positivi dei mercati obbligazionari e azionari di riferimento.

Su Fondo Interno gravano direttamente oneri di gestione per il servizio di asset allocation nella misura massima dell'1,1917% (uno virgola millenovecentodiciassette per cento), del prodotto tra il numero di quote in circolazione e il Valore della Quota al 25/03/2013, pari a € 5,00 (cinque/00).

Oltre agli oneri di gestione indicati in precedenza sono direttamente a carico del Fondo Interno anche eventuali costi connessi all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo Interno, le spese di amministrazione e custodia di dette attività, le spese di pubblicazione del Valore delle Quota, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto, le eventuali spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o dalle disposizioni di vigilanza, le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo Interno nonché tutti gli eventuali oneri fiscali di pertinenza.

Per la parte di attivi investiti in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), il Fondo Interno sconta inoltre oneri indiretti ossia, le commissioni di gestione nella misura massima del 3% (tre per cento) su base annua oltre ad eventuali commissioni di incentivo pari al 20% dell'overperformance rispetto al parametro/metodologia di calcolo prevista per ciascun OICR.

Qualora la società di promozione dei citati OICR dovesse riconoscere, a favore di Bipiemme Vita S.p.A., un rimborso, anche parziale, delle commissioni di gestione e di incentivo di detti OICR, l'Impresa di Assicurazione non li tratterrà a proprio favore ma li attribuirà direttamente al patrimonio del Fondo Interno stesso.

#### **Articolo 10 – Giorno di riferimento del Fondo Interno**

Il Valore della Quota, in corso di contratto, viene calcolato settimanalmente in un giorno predeterminato, definito quale giorno di riferimento, che coincide con la giornata di mercoledì e viene fissato in base ai tempi e alle modalità previste dal Regolamento.

Nel caso in cui un qualsiasi giorno di riferimento fosse un giorno non lavorativo o comunque il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il Valore della Quota nei tempi previsti dal Regolamento, la valorizzazione verrà effettuata il primo giorno utile successivo.

Il Valore della Quota sarà pubblicato, giornalmente, su un quotidiano a diffusione nazionale a partire dal giorno successivo alla sua disponibilità. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

A seguito della richiesta di disinvestimento di quote effettuata in corso di contratto, il calcolo del relativo Controvalore, viene effettuato in base al Valore della Quota disponibile il primo giorno di riferimento utile (il "**Primo Giorno di Riferimento Utile**") successivo alla data di ricezione della relativa richiesta da parte della competente Agenzia della rete distributiva o direttamente da parte della Compagnia, e individuato come segue.

Quale data di richiesta della liquidazione, si considera quella di ricezione della richiesta stessa da parte della Compagnia completa della documentazione indicata al seguente articolo 12 – “*Pagamenti da parte della Compagnia*” delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Per le richieste pervenute dal venerdì al giovedì seguente, il Primo Giorno di Riferimento Utile per la determinazione dell’ammontare liquidabile è il secondo mercoledì successivo a detto giovedì.

Ad esempio per tutte le richieste di disinvestimento ricevute tra venerdì 25 e giovedì 31 gennaio il Controvalore delle Quote sarà determinato in base al Valore della Quota disponibile mercoledì 13 febbraio.

Nel caso in cui il giorno di ricezione della richiesta di disinvestimento delle quote fosse un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, si conviene sin da ora che la data di ricezione corrisponde al primo giorno lavorativo successivo.

Il disinvestimento delle quote assicurate ed il calcolo del relativo Controvalore liquidabile alla Data di Scadenza, sarà effettuato in base al Valore della Quota determinato in tale data.

#### ***Articolo 11 – Determinazione del numero di quote assicurate***

Il numero di quote assicurate alla Data di Decorrenza, arrotondate alla terza cifra decimale, si calcola dividendo il Capitale Investito per il Valore della Quota del Fondo Interno alla Data di Decorrenza stessa. Sin da ora, si conviene che il Valore della Quota alla data di Decorrenza sarà pari a € 5,00 (cinque/00).

Il Capitale Investito si determina in base a quanto previsto al precedente articolo 3 – “*Premio unico*” delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La Compagnia invierà all’Investitore-Contraente, successivamente all’operazione di conversione delle somme investite in quote, un’apposita comunicazione contenente l’importo del Premio versato, il corrispondente valore di Capitale Investito, il numero di quote e il loro valore unitario alla Data di Decorrenza.

#### ***Articolo 12 – Pagamenti da parte della Compagnia***

**A seguito della richiesta di recesso, riscatto totale o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ossia:**

- **originale di Proposta/Polizza;**
- **eventuali appendici al contratto;**
- **copia del documento d’identità e codice fiscale degli aventi diritto (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso);**
- **svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno.**
- **se le prestazioni corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale**

- sarà cura degli interessati informare la Compagnia della sussistenza di tale circostanza, presentando una specifica dichiarazione in tal senso;
- attestazione di esistenza in vita dell'Assicurato.

**Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, oltre ai documenti di cui alle lettere da a) a e) di cui sopra, debbono essere altresì consegnati:**

- **il certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**
- **se l'Assicurato non ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;**
- **se l'Assicurato ha lasciato testamento: verbale di pubblicazione e copia autenticata del testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell'atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunale (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l'elenco degli eredi testamentari e l'elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l'Assicurato, con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità;**
- **decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta.**

**A seguito della richiesta di riscatto parziale debbono essere invece consegnati la copia del documento d'identità e codice fiscale degli aventi diritto.**

**Tale documentazione è indispensabile per verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, per individuare gli aventi diritto e per adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tuttavia qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.**

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per ogni ipotesi.

Qualora la domanda di liquidazione sia anteriore alla Data di Scadenza, il termine decorre dalla data stessa.

Decorso tale termine sono dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Compagnia sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore degli aventi diritto (la relativa scrittura contabile di addebito sul conto corrente della Compagnia costituisce prova di pagamento) o, previo specifico accordo con la Compagnia stessa, mediante assegno.

L'art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda. Qualora l'Investitore-Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, la Compagnia è obbligata a versare tali somme al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 13 – Beneficiari**

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento dell'Investitore-Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dall'Investitore-Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

In nessun caso, nel corso della durata del contratto, l'Intermediario potrà assumere, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario delle prestazioni assicurative.

#### **Articolo 14 – Cessione**

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 del codice civile.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 del codice civile.

#### **Articolo 15 – Pegno**

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di dare in pegno o vincolare a favore di terzi il credito derivante dal presente contratto. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno o di vincolo accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 del codice civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio o al vincolatario le eccezioni che spettavano verso l'Investitore-Contraente originario sulla base del presente contratto.

In nessun caso, nel corso della durata del contratto, l'Intermediario potrà assumere, direttamente o indirettamente, la qualifica di creditore pignoratizio delle prestazioni assicurative.

#### **Articolo 16 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Articolo 17 – Foro competente**

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del consumatore (Investitore-Contraente, Assicurato, Beneficiario).

#### **Articolo 18 – Limitazioni ed esclusioni**

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo dell'Investitore-Contraente o del Beneficiario;

- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Investitore-Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi il contratto si risolve e la prestazione sarà pari esclusivamente al Controvalore delle Quote senza la maggiorazione per il caso di decesso prevista all'articolo 2 - *"Oggetto e Prestazioni del contratto"* delle presenti Condizioni di Assicurazione.